

**LINEE GUIDA
PER LA CO-PROGRAMMAZIONE
E LA CO-PROGETTAZIONE
NELL'ATS VEN_12**

**Approvate dal Comitato dei Sindaci del
Distretto 1-2 – ATS VEN_12
con Delibera n. 8 del 24/06/2025**

INDICE

PRINCIPI	4
Art. 1 - Glossario	4
Art. 2 - Principi generali.....	6
Art. 3 - Normativa di riferimento	7
Art. 4 - Finalità delle Linee Guida	8
Art. 5 - Ambito oggettivo di applicazione.....	8
Art. 6 - Ambito soggettivo di applicazione.....	9
Art. 7 – Partner di supporto e partner di sostegno	10
TITOLO I - La co-programmazione.....	10
Art. 8 - Caratteristiche generali della co-programmazione.....	10
Art. 9 - Fasi del procedimento	11
Art. 10 - Avvio del procedimento di co-programmazione.....	11
Art. 11- Avviso di co-programmazione.....	12
Art.12 - Istruttoria delle domande.....	14
Art.13 - Tavolo di co-programmazione	14
Art. 14 - Conclusione del procedimento.....	15
TITOLO II - La co-progettazione.....	16
Art. 15 - Caratteristiche generali della co-progettazione	16
Art. 16 - Fasi del procedimento.....	17
Art. 17 - Avvio del procedimento di co-progettazione	17
Art. 18 - Avviso di co-progettazione: contenuti e relativi allegati	18
Art. 19 - Domanda di partecipazione degli ETS.....	20
Art. 20 - Requisiti di partecipazione	21
Art. 21 - Criteri di valutazione delle proposte progettuali	22
Art. 22 - Compartecipazione degli ETS e spese rimborsabili	23
Art. 23 - Acquisizione e valutazione.....	25
Art. 24 - Selezione dei partner e pubblicità	26
Art. 25 - Tavolo di co-progettazione.....	26
Art. 26 - Conclusione del procedimento e sottoscrizione della convenzione	28
Art. 27 - Tracciabilità dei flussi finanziari	29

Art. 28 – Attuazione condivisa del Progetto definitivo.....	30
Art. 29 – Rendicontazione e riconoscimento del contributo	30
DISPOSIZIONI FINALI.....	31
Art. 30 - Valutazione dei risultati e degli impatti sociali	31
Art. 31 - Gruppo di monitoraggio Linee guida	33

Allegati

1. Modello di Avviso di co-programmazione
2. Modello di Avviso di co-progettazione
3. Modello di Quadro progettuale di Massima
4. Ammissibilità e rendicontazione della spesa
5. Modello di Convenzione
6. Modello domanda di contributo

◦

PRINCIPI

◦

Art. 1 - Glossario

Co-programmazione: procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 55 comma 2 del Codice Terzo Settore (CTS), finalizzato all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

Co-progettazione: procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 55 comma 3 del Codice Terzo Settore (CTS), finalizzato alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione, da realizzarsi in partenariato tra amministrazioni e privato sociale. Il procedimento della co-progettazione trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà orizzontale, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale.

Amministrazione condivisa: espressione con la quale si indica la condivisione di poteri e responsabilità tra enti pubblici e terzo settore, chiamati a programmare, progettare e agire congiuntamente a favore delle loro comunità.

RUNTS: Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.

ETS: Sono Enti del Terzo Settore (ETS) gli enti iscritti al RUNTS. Possono iscriversi al RUNTS le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e tutti gli enti privati (che non siano società), gli Enti Religiosi civilmente riconosciuti, le ONLUS, senza scopo di lucro, costituiti per perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale.

Impresa sociale: Ai sensi dell'articolo 1 del D. Lgs. n. 112/2017, "possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa

di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

Amministrazione procedente: ente o organo della PA che avvia e gestisce un procedimento amministrativo

Sinallagmaticità: nel linguaggio giuridico, caratteristica del rapporto di interdipendenza tra prestazione e corrispettivo, cioè del rapporto nel quale ogni parte assume l'obbligazione di eseguire una prestazione (di dare o di fare) in favore delle altre parti esclusivamente in quanto tali parti a loro volta assumono l'obbligazione di eseguire una prestazione in suo favore.

Destinatari: Sono i “beneficiari finali”, coloro ai quali sono rivolte le attività co-progettate, ossia persone fisiche o organizzazioni, pubbliche o private che, in seguito alla realizzazione del progetto, sperimentano un miglioramento di un aspetto della loro condizione nel lungo periodo.

Principio di sussidiarietà orizzontale: principio secondo il quale lo svolgimento di attività di interesse generale, debba essere assunto dal decisore pubblico solo laddove i privati, singoli o associati, non fossero in grado di svolgerle autonomamente.

Fattibilità progettuale: indica la possibilità che gli obiettivi del progetto possano essere raggiunti mediante le attività previste, sulla base delle condizioni del contesto locale, delle competenze dei soggetti attuatori, delle caratteristiche dei destinatari, dei rischi e delle opportunità esterne.

Sostenibilità del progetto: rappresenta la capacità di permanere e perpetuarsi degli effetti positivi inerenti al progetto (sia nel suo ambito di realizzazione, sia nell'impatto successivo), e misura il grado in cui i benefici di un'iniziativa continuano a prodursi anche dopo la conclusione dell'iniziativa stessa.

Requisiti di partecipazione: nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica, sono caratteristiche che devono essere possedute dai soggetti interessati per poter presentare domanda di partecipazione.

Criteri di valutazione: nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica, sono dei criteri attraverso i quali vengono valutate le proposte presentate ai fini della partecipazione e che comportano l'attribuzione di un punteggio ai fini della formulazione di una graduatoria.

Facilitatore: Chi svolge un ruolo di consulenza e di mediazione all'interno di un gruppo o di un'organizzazione, allo scopo di ridurre i conflitti, aumentare il coinvolgimento e la partecipazione, stimolare all'analisi e alla soluzione dei problemi.

Monitoraggio: raccolta metodica di dati relativi allo stato di avanzamento di un progetto, attraverso la quale si verifica se le attività procedono come pianificato rispetto ai diversi aspetti (risorse materiali e finanziarie, adeguatezza del personale impiegato, stato di avanzamento delle attività, raggiungimento del target).

Valutazione: nell'ambito della progettazione, l'attività di analisi e attribuzione di valore ad un progetto/attività, che tiene conto dei fattori di contesto che possono avere determinato l'allineamento o lo scostamento rispetto ad un valore di riferimento.

Rendicontazione e accountability: processo con cui si è chiamati a rendere conto delle attività realizzate. Indica l'assunzione di responsabilità, da parte del management, degli esiti di un'attività nei confronti dei responsabili politici e dei cittadini. L'accountability caratterizza pertanto il rapporto tra due soggetti uno dei quali è responsabile verso l'altro. Nello specifico, è il processo di spiegazione e restituzione in maniera responsabile, trasparente e corretta sia degli effetti conseguenti sia della gestione di politiche intraprese, di decisioni prese, di interventi realizzati, di prodotti/servizi resi.

o

Art. 2 - Principi generali

La co-programmazione e la co-progettazione sono esempi di “**amministrazione condivisa**” e devono essere ispirati ai medesimi principi e criteri.

La co-programmazione e la co-progettazione rappresentano una significativa forma di attuazione del **principio di sussidiarietà** orizzontale di cui all'art. 118, quarto comma, Cost., e si fondano sul **coinvolgimento consapevole, proattivo, collaborativo e responsabile** degli ETS per la migliore cura degli interessi della comunità locale.

Il perseguimento, nell'ambito della co-programmazione e co-progettazione, degli interessi della comunità locale, intesi come finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, intende sostenere l'attivazione di speciali forme di partenariato pubblico-privato sociale e dare attuazione a quanto disposto dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore (CTS), al fine di assicurare il coinvolgimento attivo degli enti di Terzo Settore **promuovendo la più ampia partecipazione** .

La co-programmazione e la co-progettazione sono procedimenti amministrativi regolati dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e, pertanto, l'Amministrazione procedente assicura il rispetto dei principi di **efficacia, parità di trattamento, economicità, pubblicità e trasparenza** di cui all'art. 1 della stessa Legge, nonché il rispetto del **principio di predeterminazione dei criteri per l'attribuzione di vantaggi economici** di cui all'art. 12, da considerarsi quali declinazioni dei più generali principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost..

In ogni fase dei procedimenti di co-programmazione e co-progettazione, i rapporti tra Amministrazione procedente ed ETS devono essere improntati al rispetto del **principio di buona fede e correttezza** e di **reciproca fiducia**. L'Amministrazione procedente e gli ETS perseguono il **principio del risultato**, da intendersi quale miglior utilizzo possibile di tutte le risorse disponibili per il conseguimento, entro i termini previsti, degli obiettivi posti.

La co-progettazione si basa sulla **aggregazione di risorse pubbliche e private** e non, invece, sulla corresponsione di prezzi o sul riconoscimento di corrispettivi in favore degli ETS. Non si configurano pertanto, tra l'Amministrazione procedente e gli ETS rapporti di carattere sinallagmatico, con conseguente estraneità della co-progettazione alla disciplina degli appalti pubblici.

Le previsioni di cui alle presenti Linee guida si interpretano e si applicano alla luce dei principi di cui al presente articolo, che fungono anche da criteri per l'individuazione delle regole nei casi non specificatamente disciplinati.

o

Art. 3 - Normativa di riferimento

Le presenti Linee guida vengono approvate nel rispetto del seguente quadro normativo:

- **Costituzione della Repubblica italiana**, con particolare riferimento agli artt. 97 e 118;
- **Direttiva 24/2014/UE**, considerando n. 114 e, in particolare, l'art. 1, comma 4;
- **Legge 7 agosto 1990, n. 241** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- **Legge 8 novembre 2000, n. 328** "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- **Legge 6 giugno 2016, n. 106** "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale";
- **Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117** "Codice del Terzo settore";
- **Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112** "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale";
- **Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36**, "Codice dei contratti pubblici", con particolare riferimento all'art. 6 "Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore";
- **Sentenza Corte Costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020** con la quale la Corte ha riaffermato il principio di sussidiarietà e la prassi collaborativa tra istituzioni pubbliche ed enti di Terzo settore. La sentenza è una pietra miliare del diritto costituzionale del Terzo Settore;

- **Linee guida ANAC n. 17**, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022, recanti “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”;
- **Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’ANAC** recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, aggiornata con Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con Delibera n. 371 del 27 luglio 2022;

Fermo restando il quadro normativo sopra dettagliato, le “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)” approvate con **Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021**, rappresentano fonte disciplinare fondamentale in materia di co-programmazione e co-progettazione, da utilizzarsi, in una con le presenti Linee guida, per la corretta costruzione e per il corretto svolgimento dei relativi procedimenti.

◦

Art. 4 - Finalità delle Linee Guida

Le presenti Linee guida hanno l’obiettivo di fornire uno strumento regolamentare e metodologico per la definizione e l’attuazione di un corretto procedimento di co-programmazione e co-progettazione.

A tal fine le presenti Linee guida sono composte da un documento dall’impianto regolamentare e descrittivo nonché da una serie di modelli di atti e di schemi a supporto di coloro che si apprestano ad avviare un procedimento di co-programmazione o di co-progettazione e potranno essere aggiornate dall’Amministrazione seguendo il medesimo iter previsto per la loro approvazione, anche a seguito degli eventuali rilievi e osservazioni formulati dal Gruppo di lavoro dedicato al monitoraggio in ordine all’applicazione delle Linee guida di cui al successivo [art. 31](#).

◦

Art. 5 - Ambito oggettivo di applicazione

La co-progettazione e la co-programmazione hanno per oggetto tematiche riconducibili alle attività di interesse generale, previste dall’art. 5 CTS, laddove connesse alle finalità istituzionali dell’Amministrazione procedente.

A titolo esemplificativo, devono ritenersi riconducibili alle attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS le azioni e attività finalizzate alla promozione di politiche attive di welfare locale quali:

- sostegno alle politiche giovanili;
- contrasto alla povertà ed alla grave emarginazione;
- housing sociale, edilizia sociale, riqualificazione urbanistica e rigenerazione urbana;
- occupabilità e inserimento lavorativo;
- inclusione sociale dei soggetti fragili;
- welfare generativo e cittadinanza attiva;
- coesione sociale e promozione di stili di vita sostenibili;
- interventi innovativi e sperimentali in risposta ai bisogni sociali emergenti.

o

Art. 6 - Ambito soggettivo di applicazione

Sono ammessi a co-programmare e co-progettare esclusivamente gli ETS, salvo quanto di seguito specificato all'[art. 7](#) in ordine ai Partner di supporto.

Ai sensi dell'art. 4 del CTS sono ETS, se **iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**:

- le organizzazioni di volontariato – ODV (artt. 32 e ss. CTS);
- le associazioni di promozione sociale - APS (artt. 35 e ss. CTS);
- gli enti filantropici (artt. 37 e ss. CTS);
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40 CTS);
- le reti associative (artt. 41 e ss. CTS);
- le società di mutuo soccorso (artt. 42 e ss. CTS);
- gli altri Enti del Terzo Settore, ovvero le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, non rientranti nelle categorie precedenti.

Il predetto elenco dovrà ritenersi aggiornato, senza la necessità di modifiche delle presenti Linee guida, qualora l'art. 4 CTS dovesse essere modificato o dovesse essere introdotta altra diversa disposizione normativa in materia.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono costituire un “ramo” dedicato alle attività di interesse generale, che assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) o di Impresa Sociale, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del CTS.

Gli ETS possono partecipare alla co-programmazione e alla co-progettazione anche in forma raggruppata, secondo le indicazioni previste negli specifici avvisi.

o

Art. 7 – Partner di supporto e partner di sostegno

Nel corso della co-programmazione e della co-progettazione, possono essere coinvolti e consultati, secondo le modalità determinate negli specifici avvisi, uno o più **Partner di supporto**, quali ad esempio rappresentanti dei destinatari degli interventi, o altri soggetti qualificati, anche se diversi dai soggetti definiti nell'[art. 6](#) - Ambito soggettivo di applicazione, al fine di una migliore analisi dei bisogni e/o definizione degli interventi.

Nella co-progettazione possono inoltre essere coinvolti, secondo le modalità determinate negli specifici avvisi, dei **Partner di sostegno**, quali soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, che, nel rispetto dei principi di cui all'[art. 2](#) delle presenti Linee guida, apportino risorse umane, materiali, economiche o finanziarie utili alla realizzazione del progetto.

Anche l'apporto dei partner di supporto e di sostegno si intende reso con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e pertanto a titolo gratuito e con l'esclusione di benefici economici anche indiretti.

o

TITOLO I - La co-programmazione

o

Art. 8 - Caratteristiche generali della co-programmazione

La co-programmazione, è un processo di condivisione tra l'Amministrazione procedente e gli ETS chiamati a portare conoscenze, esperienze e competenze per individuare i bisogni da soddisfare, gli interventi necessari a tal fine, le modalità di realizzazione degli stessi, nonché le risorse (pubbliche e private) disponibili, ed è idealmente il procedimento cronologicamente e logicamente propedeutico alla co-progettazione.

La co-programmazione, ai sensi dell'articolo 55, comma 2 del Decreto Legislativo 117/2017, consiste in un'istruttoria condivisa e partecipata, attivata dall'Amministrazione procedente, anche su istanza degli Enti del Terzo Settore, singoli o associati.

o

Art. 9 - Fasi del procedimento

Il procedimento di co-programmazione, indetta dall'amministrazione precedente, si articola nelle seguenti fasi:

1. avvio del procedimento;
2. pubblicazione dell'Avviso di co-programmazione;
3. svolgimento dell'istruttoria delle domande di partecipazione ed eventuale selezione dei partner;
4. svolgimento delle sessioni di co-programmazione (tavolo) con i partner;
5. conclusione del procedimento;

Come specificato all'[art. 2](#), nello svolgimento del procedimento deve essere garantito il rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo e dunque in particolar modo quelli in materia di trasparenza e di prevenzione dei conflitti di interesse.

Box di approfondimento: le fasi del processo di co-programmazione

Le fasi del procedimento di co-programmazione sopra indicate rappresentano la sintesi amministrativa di un più ampio processo metodologico le cui principali fasi possono essere così riassunte:

1. Promozione e pubblicazione dell'avviso, per avviare in modo formale e accessibile il processo;
2. Dialogo con il territorio, attraverso metodologie partecipative (World Café, focus group, tavoli tematici);
3. Definizione condivisa del piano degli interventi, basata sull'analisi dei bisogni sociali e sulla costruzione di priorità comuni;
4. Attuazione, con la presenza di coordinatori tematici e l'eventuale sottoscrizione di accordi di programma;
5. Monitoraggio, costante e partecipato, utile a verificare l'efficacia delle scelte e il rispetto degli impegni;
6. Valutazione partecipata, per restituire senso al percorso e migliorare continuamente pratiche e metodi.

o

Art. 10 - Avvio del procedimento di co-programmazione

Il procedimento di co-programmazione ha avvio d'ufficio. L'Amministrazione precedente, comunque, si riserva di valutare eventuali atti di impulso all'avvio presentati da parte degli ETS interessati.

L'indizione della procedura avviene tramite determinazione dirigenziale del dirigente competente con la quale viene nominato il responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990, previa acquisizione di idonea dichiarazione di assenza conflitto di interessi, e viene approvato l'Avviso di co-programmazione con i relativi allegati.

Per dare maggior rilievo alla volontà dell'Amministrazione procedente di avviare la co-programmazione quale scelta di indirizzo di natura politico-amministrativo, è prevista la possibilità di far precedere alla Determinazione di cui al precedente comma l'adozione di un atto di approvazione delle linee di indirizzo da parte dell'organo politico-amministrativo competente.

Nella determinazione dirigenziale, oltre a quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di procedimento amministrativo, sono altresì indicati:

- le finalità dell'ente relative al procedimento, come determinate nel DUP o altri atti di indirizzo politico;
- le aspettative conseguenti allo svolgimento del procedimento (ad es. raccolta di bisogni dei cittadini di un dato ambito territoriale o rispetto ad un tema specifico);
- l'esito atteso del procedimento.

o

Art. 11- Avviso di co-programmazione

L'amministrazione pubblica un Avviso (vedi allegato 1 "Modello di avviso co-programmazione"), assicurando la massima pubblicità attraverso gli strumenti disponibili, nel quale indica i seguenti elementi minimi:

- oggetto del procedimento di co-programmazione;
- requisiti dei partecipanti;
- modalità di presentazione della domanda di partecipazione e relative dichiarazioni, inclusa espressa liberatoria in favore dell'Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate;
- tempi e modalità di svolgimento del procedimento;
- responsabile del procedimento e le modalità per la richiesta di chiarimenti;
- conclusione del procedimento.

In sede di co-programmazione è prevista e favorita la partecipazione di organismi di rappresentanza degli Enti del Terzo Settore, ove presenti.

Con riferimento all'oggetto dell'Avviso è opportuno considerare contestualmente più attività di interesse generale (cfr art. 5 CTS), purché fra loro connesse, ed integrarle nella definizione di politiche generali. Ciò al fine di valorizzare processi di innovazione delle politiche di welfare e di interpretare al meglio i bisogni della comunità di riferimento e le possibili azioni conseguenti.

Con riferimento ai requisiti di partecipazione, in adesione ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e parità di trattamento, oltre al requisito di iscrizione al RUNTS, l'Avviso può prevedere altre condizioni di ordine generale nonché di esperienza minima pertinente e correlata con l'oggetto del procedimento medesimo.

L'Avviso può precisare che al tavolo di co-programmazione, oltre agli ETS, come definiti dall'[art. 6](#) delle presenti Linee guida, possano partecipare anche dei **partner di supporto** così come definiti dal successivo [art. 7](#).

L'Avviso dovrà specificare le modalità di svolgimento del procedimento di co-programmazione e la concreta articolazione della procedura (a titolo di esempio: organizzazione e gestione del tavolo, previsione di una o più sessioni del tavolo, eventuale calendario delle sessioni, modalità di partecipazione).

L'Avviso può prevedere, ai fini della migliore gestione e governabilità del tavolo, la partecipazione di una sola persona in rappresentanza di ciascun ente partner (legale rappresentante o altra persona munita di delega).

Poiché nel corso delle sessioni del tavolo di co-programmazione, potrebbero essere acquisite informazioni sensibili o documenti privati, ciascun partecipante dovrà firmare una declaratoria di responsabilità a tutela della riservatezza.

L'avviso, e tutti gli atti conseguenti, saranno caricati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Amministrazione procedente.

All'Avviso sono allegati:

- Domanda di partecipazione
- Eventuali ulteriori modelli di dichiarazioni

Box di approfondimento: Esempi di altri requisiti di partecipazione
--

Possono essere ulteriori requisiti:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Avere una sede operativa o comprovata esperienza di lavoro nel territorio dell'amministrazione procedente;• Avere comprovata competenza nelle attività di interesse generale oggetto della co-programmazione (comprovato ad esempio con l'invio dell'Atto costitutivo o dello Statuto che contenga la previsione dello svolgimento di attività affini a quello oggetto dell'avviso. |
|--|

o

Art.12 - Istruttoria delle domande

Le domande di partecipazione sono sottoposte a verifica di regolarità formale.

Le domande presentate da enti diversi da quelli previsti dall'[Art. 6](#) delle presenti linee guida o che arrivino da proponenti non chiaramente individuabili saranno rigettate.

Costituiscono altre cause di rigetto delle domande di partecipazione:

- la presentazione oltre i termini fissati nell'Avviso pubblico di co-programmazione;
- la presentazione con modalità diverse rispetto a quelle previste nell'Avviso.

Negli altri casi, l'Amministrazione procedente potrà richiedere la documentazione mancante o incompleta, ovvero chiarimenti, che dovranno pervenire entro il termine tassativo indicato, pena il rigetto della domanda.

Le operazioni di verifica della regolarità delle domande di partecipazione, nonché quelle di valutazione del possesso di eventuali ulteriori requisiti stabiliti nell'Avviso, è di competenza del responsabile del procedimento che può avvalersi di eventuale commissione composta da tre componenti, nominata dal dirigente competente, della quale farà comunque parte il responsabile del procedimento in qualità di presidente.

Laddove si decida di far ricorso ad una commissione, i commissari dovranno essere in possesso di pregressa esperienza coerente con l'ambito tematico di riferimento e dovranno rilasciare specifica attestazione circa l'assenza di conflitti di interessi rispetto alla procedura in corso.

Le valutazioni del responsabile del procedimento, ovvero quelle della commissione, devono essere opportunamente verbalizzate da un segretario all'uopo individuato.

o

Art.13 - Tavolo di co-programmazione

L'attività di co-programmazione può essere articolata in più sessioni ed è preferibile che sia assistita da un facilitatore del percorso. Previa verifica in ordine all'insussistenza di adeguate e idonee competenze all'interno dell'Amministrazione procedente, il facilitatore potrà essere un soggetto esterno, selezionato appositamente dall'Amministrazione stessa.

Al fine di arricchire la lettura dei bisogni, anche in modo integrato rispetto ai tradizionali ambiti di competenza amministrativa dei Comuni, i partecipanti possono anche presentare apporti in forma scritta quali documenti, ricerche, relazioni o progetti.

Il proponente di tali apporti dovrà sottoscrivere una dichiarazione di esonero dell'ente pubblico da ogni responsabilità legata alla relativa proprietà intellettuale, nonché di consenso al trattamento e alla trasparenza del contributo medesimo.

Le operazioni e le attività del tavolo di co-programmazione sono debitamente verbalizzate.

Il materiale raccolto e i verbali sono assoggettati alla disciplina della trasparenza e sono pubblicati.

Box di approfondimento: Esempi di possibili strumenti a supporto dell'attività del tavolo

A supporto dello svolgimento del tavolo di co-programmazione, è raccomandato inoltre dotarsi di adeguati strumenti quali:

- un patto iniziale che chiarisca
 - regole e ruoli;
 - tempi e risultati attesi;
 - indicatori di processo.
- un gruppo di coordinamento stabile, capace di accompagnare le diverse fasi con continuità e competenza;
- l'analisi di dati demografici, socio-economici e socio-sanitari.

o

Art. 14 - Conclusione del procedimento

L'attività di co-programmazione con gli ETS si conclude con l'elaborazione, condivisa, di un documento istruttorio di sintesi, allegato all'ultimo verbale nel quale non vengono prese decisioni in merito alla scelta dello strumento per la gestione dell'intervento e per la risposta al bisogno.

Il dirigente competente, con determinazione dirigenziale, approva gli esiti del percorso di co-programmazione.

Degli esiti del procedimento di co-programmazione, l'Amministrazione procedente tiene conto nell'elaborazione e nell'aggiornamento degli altri strumenti di programmazione e di pianificazione, generali e settoriali, con particolare riguardo al Documento Unico di

Programmazione triennale (DUP), al conseguente Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e al Piano di Zona previsti dalla disciplina di settore.

L'esito della co-programmazione può essere successivamente utilizzato a supporto della motivazione di provvedimenti conseguenti: la programmazione degli acquisti, l'avvio di una co-progettazione, l'avvio di un procedimento di appalto e ulteriori atti.

o

TITOLO II - La co-progettazione

o

Art. 15 - Caratteristiche generali della co-progettazione

La co-progettazione, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, ha la finalità di sostenere l'attivazione di speciali forme di partenariato pubblico-privato sociale, in attuazione di quanto previsto dal CTS, al fine di assicurare il coinvolgimento attivo degli ETS.

Per coinvolgimento attivo degli ETS si intende:

a) per quanto riguarda l'Amministrazione procedente, il mettere a disposizione degli ETS interessati ed in possesso dei requisiti previsti da singoli Avvisi pubblici, i documenti e le informazioni necessari per la loro partecipazione alla co-progettazione, nonché l'indizione e lo svolgimento dei procedimenti ad essa finalizzati;

b) per quanto riguarda gli ETS, una partecipazione consapevole, proattiva, collaborativa e responsabile, in quanto finalizzata alla migliore e maggiore cura degli interessi della comunità locale.

Tramite la co-progettazione, si intende fra l'altro perseguire gli obiettivi di:

- ampliamento della platea dei destinatari di interventi e servizi, anche eventualmente per mezzo della sperimentazione di azioni innovative;
- passaggio dei destinatari di interventi e servizi da una condizione di assistenza ad una condizione di inclusione sociale;
- massimizzazione dell'utilizzo delle risorse pubbliche per il rafforzamento del tessuto sociale della comunità locale di riferimento;
- fattibilità e sostenibilità degli interventi.

o

Art. 16 - Fasi del procedimento

Il procedimento di co-progettazione si articola nelle seguenti fasi, dettagliate agli articoli che seguono:

1. avvio del procedimento di co-progettazione;
2. pubblicazione dell'Avviso di co-progettazione unitamente ai relativi allegati;
3. svolgimento dell'istruttoria e conclusione del procedimento ad evidenza pubblica di selezione dei partner;
4. svolgimento delle sessioni di co-progettazione con i partner;
5. conclusione della co-progettazione;
6. sottoscrizione della convenzione.

L'Amministrazione procedente potrà avviare anche forme di co-progettazione senza esecuzione delle attività e, in tal caso, non è prevista la suddetta fase n. 5) di sottoscrizione della convenzione. In questi casi si applicano comunque le previsioni contenute nelle presenti Linee guida nei limiti della loro compatibilità con il fatto che il procedimento si conclude con l'approvazione del progetto finale senza la previsione di una fase esecutiva e, dunque, di una spesa.

o

Art. 17 - Avvio del procedimento di co-progettazione

Il procedimento di co-progettazione ha avvio d'ufficio. L'Amministrazione procedente, comunque, si riserva di valutare eventuali atti di impulso all'avvio presentati da parte degli ETS interessati.

L'indizione della procedura avviene tramite determinazione dirigenziale del dirigente competente con la quale viene altresì nominato il responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990, previa acquisizione di idonea dichiarazione di assenza conflitto di interessi, e viene approvato l'Avviso di co-progettazione con i relativi allegati come indicati al successivo [art. 18](#).

La determinazione dirigenziale di cui al comma precedente deve contenere le motivazioni poste a base della scelta di co-progettare e le finalità perseguite dall'Amministrazione procedente, come determinate nei prodromici atti di programmazione. Inoltre, devono essere presentati gli ambiti di intervento che saranno interessati dalla co-progettazione, nonché devono essere indicate le risorse pubbliche finanziarie complessive previste per la realizzazione del progetto e la relativa prenotazione di spesa.

Nella determinazione dirigenziale, nonché nell'Avviso di co-progettazione, dovrà essere opportunamente indicato il CIG, in applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e, ove previsto, il CUP.

Box di approfondimento: “Quando (non) co-progettare”

Se almeno una delle seguenti affermazioni è coerente con la tua idea, l'appalto rimane lo strumento da utilizzare:

- ho chiare in mente le caratteristiche (oggetto, attività da svolgere, prodotti, prestazioni necessarie e loro valore) del servizio/progetto da realizzare;
- ho in mente un servizio/progetto basato su specifiche prestazioni a fronte di un corrispettivo da parte dell'Amministrazione procedente in favore dell'ETS;
- non ho necessità di coinvolgere più soggetti per individuare soluzioni migliori e risorse (economiche o strumentali) aggiuntive a quelle dell'Amministrazione;
- non sono disposto a discutere le modalità di raggiungimento dell'obiettivo per arrivare alla progettazione di un servizio potenzialmente anche molto diverso da quello che mi ero immaginato;
- ho vincoli temporali stringenti per l'avvio del progetto/servizio (vincoli di bilancio o di utilizzo di fondi, risposta a bisogni estemporanei e urgenti, esigenze specifiche dell'Amministrazione) che non consentono di avere tempo necessario per svolgere le sessioni di co-progettazione;
- non sono disposto a gestire un progetto in partenariato con gli ETS ma preferisco affidare il servizio e verificare i risultati.

o

Art. 18 - Avviso di co-progettazione: contenuti e relativi allegati

I contenuti minimi dell'Avviso di co-progettazione (vedi allegato 2 "Modello di avviso co-progettazione") sono i seguenti:

- finalità e oggetto del procedimento, con l'esplicitazione chiara del bisogno al quale si vuole dare risposta, del target di riferimento, del contesto sociale e territoriale di intervento;
- quadro progettuale di massima dell'intervento, che sarà preferibilmente contenuto in un allegato all'Avviso (vedi allegato 3 "Modello di quadro progettuale di massima");
- risorse finanziarie e non finanziarie (quali spazi, strumentazione, etc.) messe a disposizione dall'Amministrazione procedente, nonché indicazione della durata stimata per la realizzazione del progetto;
- modalità di presentazione della domanda di partecipazione;
- requisiti di partecipazione alla co-progettazione;
- eventuale indicazione del numero massimo di partner che verranno selezionati (sul punto si rinvia al Box di approfondimento);
- elementi essenziali richiesti per la proposta progettuale degli ETS;

- criteri di valutazione delle proposte progettuali;
- termini di presentazione delle domande di partecipazione e dell'iter di valutazione delle proposte progettuali presentate;
- durata stimata ed organizzazione del percorso di co-progettazione;
- modalità di conclusione della fase di selezione dei partner e di pubblicazione della graduatoria/elenco finale;
- disciplina del trattamento dei dati personali con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di selezione del partner.

Nell'Avviso potrà essere prevista la riattivazione del Tavolo di co-progettazione, anche su impulso dei partner, finalizzata alla modifica del progetto oggetto di convenzione a seguito di sopravvenute valutazioni ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto. L'Avviso, in questo caso, dovrà indicare le modalità di riattivazione della co-progettazione e di modifica della convenzione che, in ogni caso, dovranno rispettare i principi di cui all'[art. 2](#) delle presenti Linee guida.

Nell'Avviso potranno, altresì, essere previste clausole specifiche che consentano la prosecuzione delle attività definite nel progetto definitivo per un determinato periodo di tempo.

Sono allegati all'Avviso:

- quadro progettuale di massima dell'Amministrazione procedente;
- schema di convenzione regolante i rapporti di collaborazione fra Amministrazione procedente e ETS;
- modello di domanda di partecipazione e delle relative dichiarazioni;
- eventuale modello della proposta progettuale degli ETS.

Box di approfondimento: “Scelta del numero di partner”

La scelta del numero di partecipanti al tavolo di co-progettazione e della loro omogeneità o eterogeneità – intesa relativamente a finalità, aree di attività, target - dovrebbe essere funzionale agli obiettivi della co-progettazione, alle tempistiche e alle risorse disponibili, oltre che legata ad altre variabili non preventivabili in astratto.

È opportuno, tuttavia, tenere presenti pro e contro della scelta di limitare il numero di partner che potranno avere accesso alla co-progettazione. Da un lato, infatti, optare per un'attività di co-progettazione con un numero selezionato di ETS assicura una certa speditezza del procedimento, ma può potenzialmente privare l'amministrazione procedente degli apporti, di vario genere, di tutti gli ETS potenzialmente interessati, anche di quelli di minore consistenza, che però non hanno potuto entrare a far parte dei tavoli di co-progettazione in conseguenza alle restrizioni numeriche previste dall'Amministrazione. Il rischio, pertanto, è quello di perdere una parte di “capitale” di conoscenza, di proposta e di apporti di varia natura.

Viceversa, un procedimento allargato a tutti gli ETS, per così dire “pre-qualificati”, non incontra la criticità appena richiamata, ma richiede una capacità organizzativa delle amministrazioni procedenti nella gestione efficace ed efficiente di un procedimento che potrebbe essere complesso ed articolato laddove numerosi ETS intendessero accedere alla co-progettazione.

PRO E CONTRO DEI GRUPPI	Gruppo ristretto	Gruppo numeroso
Gruppo omogeneo	<p>Pro</p> <ul style="list-style-type: none"> • tempi più stretti per raggiungere l'obiettivo; • facilità di riconoscimento di stili e linguaggi; • facilità nella gestione del tavolo. <p>Contro</p> <ul style="list-style-type: none"> • meno varietà e quindi meno visioni alternative; • rischio di minore innovatività; • rischio di competizione. 	<p>Pro</p> <ul style="list-style-type: none"> • maggiori apporti alla discussione; • facilità di riconoscimento di stili e linguaggi. <p>Contro</p> <ul style="list-style-type: none"> • maggiore complessità per la dinamica allargata; • rischio di minore innovatività; • rischio competizione.
Gruppo eterogeneo	<p>Pro</p> <ul style="list-style-type: none"> • diversi punti di vista e visioni differenti; • possibilità di esiti inaspettati e più innovativi. <p>Contro</p> <ul style="list-style-type: none"> • rischio chiusura sulle proprie posizioni; • rischio di non trovare un compromesso. 	<p>Pro</p> <ul style="list-style-type: none"> • maggiore partecipazione e coinvolgimento; • maggiore impatto sul territorio; • esplorare idee diverse e generare innovazione. <p>Contro</p> <ul style="list-style-type: none"> • tempi lunghi per raggiungere l'obiettivo; • difficoltà nella gestione del gruppo; • difficoltà individuazione soluzioni progettuali di compromesso.

o

Art. 19 - Domanda di partecipazione degli ETS

Al fine della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica di selezione dei partner, gli ETS interessati, singoli o raggruppati, presentano la propria domanda di partecipazione sottoscritta digitalmente e formulata secondo il modello allegato all'Avviso pubblico di co-progettazione (vedi allegato 6 “Modello di domanda di contributo”), con le relative dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti di

partecipazione previsti dall'Amministrazione procedente ai sensi del successivo [art. 20](#), nonché con l'elezione del domicilio digitale.

La domanda di partecipazione deve recare l'indicazione del CIG e, laddove previsto, del CUP.

Alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione dalla procedura, deve essere allegata la proposta progettuale formulata tenendo conto di quanto indicato nell'Avviso pubblico di co-progettazione e, in particolare, tenendo conto del quadro progettuale di massima dell'intervento e delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione procedente.

Fa necessariamente parte della proposta progettuale il Piano economico di progetto contenente il dettaglio delle spese e delle risorse previste per la realizzazione della proposta progettuale.

Il Piano economico di progetto deve essere predisposto tenendo conto di quanto previsto dal successivo [art. 22](#) e potrà essere oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione procedente.

Resta inteso che il Piano economico definitivo - in una con il Progetto definitivo - verrà stabilito all'esito della co-progettazione svolta con i partner selezionati.

Tra le dichiarazioni rese dall'ETS dovrà essere inclusa espressa liberatoria in favore dell'Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate.

Nel caso di partecipazione in raggruppamento, gli ETS interessati devono allegare alla domanda di partecipazione l'atto di costituzione del raggruppamento o, laddove la costituzione non sia ancora avvenuta, atto di impegno alla costituzione del raggruppamento entro la data di stipula della convenzione per l'attuazione delle attività progettuali. In questo secondo caso, la domanda di partecipazione e i documenti relativi devono essere sottoscritti da tutti gli ETS del costituendo raggruppamento.

Nell'ambito di ciascun Avviso pubblico, è facoltà degli ETS interessati come singoli o come raggruppati presentare una sola domanda di partecipazione.

o

Art. 20 - Requisiti di partecipazione

Ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica di selezione dei partner, gli ETS devono dichiarare mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 applicati per analogia alla co-progettazione;
- di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione precedente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;
- di accettare il "Protocollo di legalità" tra le Prefetture della Regione Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto del 17 settembre 2019, scaricabile al link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>, e le clausole ivi contenute in quanto compatibili;
- che le proprie finalità statutarie/constitutive sono coerenti con gli obiettivi indicati dall'Amministrazione precedente nell'Avviso pubblico;
- di essere iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), in conformità a quanto disciplinato dall'art. 11 del Codice del Terzo Settore, salva la disciplina transitoria di entrata a regime del Registro, ovvero di essere enti religiosi civilmente riconosciuti, fermo quanto previsto dall'art. 6, co. 3.

L'Amministrazione precedente potrà richiedere, ai fini della partecipazione alla procedura di selezione, il possesso di ulteriori requisiti, che dovranno essere comunque proporzionati e congrui rispetto all'attività di progetto prevista. In particolare, ad esempio, potranno essere richieste esperienze maturate in un determinato arco temporale in progettualità analoghe a quelle di cui al progetto di massima e il radicamento nel territorio (inteso come conoscenza delle problematiche e dei bisogni del territorio desumibili dalle attività svolte, presenza di sedi operative nel territorio, partecipazione a reti/tavoli territoriali, etc.). In caso di partecipazione in raggruppamento, l'Amministrazione precedente specificherà nell'Avviso di pubblico di co-progettazione le modalità di possesso dei requisiti di cui al presente comma in seno al raggruppamento stesso.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione, pena l'esclusione dalla relativa procedura.

o

Art. 21 - Criteri di valutazione delle proposte progettuali

Al fine di individuare gli ETS in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti con i quali co-progettare, l'Amministrazione precedente valuterà le proposte progettuali

presentate sulla base di criteri di valutazione di volta in volta predeterminati nello specifico Avviso pubblico di co-progettazione.

Considerato che il progetto finale, esito della co-progettazione, sarà verosimilmente un'integrazione o rielaborazione delle diverse e distinte proposte progettuali presentate dagli ETS, singoli e associati, si suggerisce di predisporre i criteri di valutazione delle proposte progettuali sulla base delle seguenti dimensioni:

- completezza dell'analisi del contesto e dei bisogni;
- adeguatezza, coerenza e pertinenza della proposta progettuale con le finalità e gli obiettivi dell'intervento oggetto dell'Avviso pubblico di co-progettazione;
- adeguatezza del modello organizzativo, delle risorse umane e professionali presenti e delle metodologie di lavoro;
- elementi integrativi, innovativi e sperimentali della proposta rispetto al progetto di massima;
- completezza e dettaglio del Piano economico di progetto;
- coerenza e sostenibilità del Piano economico di progetto in considerazione delle attività previste;
- ammissibilità della spesa sulla base del documento di ammissibilità dei costi (vedi allegato 4) e delle specifiche dell'Avviso;
- modalità di compartecipazione;
- adeguatezza della sede eventualmente messa a disposizione per lo svolgimento dell'attività e della relativa localizzazione;
- capacità di attrarre risorse aggiuntive da parte di soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, in qualità di Partner di sostegno ai sensi del precedente [art. 7](#);
- adeguatezza degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati proposti.

o

Art. 22 - Compartecipazione degli ETS e spese rimborsabili

È richiesto agli ETS che intendano partecipare alla co-progettazione l'impegno, da esplicitarsi nel Piano economico di progetto di cui al precedente [art. 19](#), a mettere a disposizione risorse finanziarie e/o non finanziarie (ad esempio: messa a disposizione di sedi, ore di volontariato, etc.), ai fini della buona riuscita del progetto stesso, per le quali non è previsto rimborso da parte dell'Amministrazione procedente a valere sul budget di progetto.

L'ETS dovrà fornire indicazione in ordine alle metodologie di calcolo utilizzate per valorizzare dal punto di vista finanziario le eventuali risorse messe a disposizione in natura (si veda il Box di approfondimento).

Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, l'Amministrazione procedente - in ragione del fatto che la co-progettazione si basa sulla aggregazione di risorse pubbliche e private e non sulla corresponsione di prezzi o sul riconoscimento di corrispettivi in favore degli ETS, come specificato al precedente [art. 2](#), - potrà prevedere esclusivamente il rimborso, a titolo di contributo, a questi ultimi, delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Affinché sia ritenuta ammissibile e rimborsabile, la spesa deve rispettare i seguenti requisiti di carattere generale:

- essere pertinente e coerente con il progetto – costi diretti;
- essere effettivamente sostenuta e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza al progetto della spesa sostenuta;
- essere sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese indicato nell'Avviso pubblico di co-progettazione;
- essere tracciabile, ossia verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare l'esistenza di un'adeguata pista di controllo;
- essere contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili vigenti.

Le spese generali sono considerate costi indiretti. Sono spese generali le spese che:

- per loro stessa natura non si prestano ad una precisa identificazione secondo il criterio di pertinenza;
- sono comunque necessarie alla realizzazione del progetto in quanto relative al funzionamento organico delle attività;
- non sono voci specifiche di costo nell'elenco delle spese ammissibili e sono individuabili come costi "indiretti"

Le spese generali non possono essere rimborsate, ma possono essere riconosciute come co-finanziamento, anche in forma forfettaria fino ad un massimo del 15% dei costi diretti del personale o del 7% di tutti i costi diretti, salvo diverse indicazioni previste dai programmi europei o nazionali, nel caso in cui la co-progettazione sia finanziata con fondi afferenti a tali programmi.

Per ulteriori approfondimenti in ordine all'ammissibilità e rimborsabilità della spesa si rimanda all'allegato 4 "Ammissibilità e rendicontazione della spesa".

Il contributo erogato dall'Amministrazione a rimborso delle spese sostenute, qualora le attività realizzate si configurino come attività economiche, potrebbe essere concesso a titolo di de-minimis ai sensi del Reg. (UE) N. 2023/2831.

Box di approfondimento: “Esempi metodologie valorizzazione risorse in natura”

Rientrano nelle forme di compartecipazione dell’ETS al progetto le attività prestate da volontari, che potranno essere valorizzate attraverso l’applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente svolte, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ma senza possibilità di rimborsare detto apporto, neppure in forma forfettaria. Anche la messa a disposizione di una sede per lo svolgimento delle attività di progetto può rientrare nelle forme di compartecipazione.

La valorizzazione può avvenire sulla base del costo di un affitto (effettivamente sostenuto o stimato sulla base dei costi di mercato) riparametrato rispetto all’effettivo utilizzo dedicato al progetto (metri quadri e/o tempo di utilizzo). In questo caso le spese non potranno essere rimborsate, neppure in maniera forfettaria quali costi indiretti.

o

Art. 23 - Acquisizione e valutazione

Le domande di partecipazione sono sottoposte a verifica di regolarità alla quale fa seguito la fase di valutazione delle proposte progettuali regolari.

Le carenze delle domande di partecipazione che non consentano l’individuazione del contenuto del Progetto presentato, del Piano economico, gli ETS proponenti ovvero la riconducibilità del progetto agli ETS proponenti costituiscono irregolarità non sanabili e determinano il rigetto della candidatura. Al di fuori dei casi di irregolarità non sanabili, l’Amministrazione procedente potrà richiedere la documentazione mancante o incompleta, ovvero chiarimenti, che dovranno pervenire entro il termine tassativo indicato, pena il rigetto della candidatura.

Costituiscono cause di irricevibilità delle domande di partecipazione:

- la presentazione oltre i termini fissati nell’Avviso pubblico di co-progettazione;
- la presentazione di domande prive del Progetto tecnico ovvero del Piano economico;
- la presentazione con modalità diverse rispetto a quelle previste nell’Avviso pubblico di co-progettazione;
- la presentazione di un Progetto tecnico che non preveda la compartecipazione di cui all’[art. 22](#) delle presenti Linee guida.

Le operazioni di verifica della regolarità delle domande di partecipazione, nonché quelle di valutazione delle proposte progettuali, è di competenza del Responsabile del

procedimento che può avvalersi, per la fase di valutazione delle proposte progettuali, di eventuale Commissione - con tre componenti della quale farà comunque parte il Responsabile del procedimento in qualità di Presidente - nominata dal dirigente competente.

Laddove si decida di far ricorso ad una Commissione, i commissari dovranno essere in possesso di pregressa esperienza coerente con l'ambito progettuale di riferimento e dovranno rilasciare specifica attestazione circa l'assenza di conflitti di interessi rispetto alla procedura in corso.

Le valutazioni del Responsabile del procedimento, ovvero quelle della Commissione, devono essere opportunamente verbalizzate da un segretario all'uopo individuato.

o

Art. 24 - Selezione dei partner e pubblicità

Gli atti del procedimento di co-progettazione sono assoggettati al regime di trasparenza, fatta salve la disciplina in materia di tutela della riservatezza e dei segreti industriali o commerciali.

La valutazione delle domande pervenute, tenendo conto di quanto previsto nell'Avviso pubblico di co-progettazione, può avere due possibili esiti:

la pubblicazione di una graduatoria finale con l'ammissione al percorso di co-progettazione di un numero predefinito di ETS utilmente collocati;

la pubblicazione dell'elenco di tutti gli ETS che hanno manifestato interesse e che sono in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso e la loro ammissione al percorso di co-progettazione.

L'atto che definisce gli ETS ammessi al percorso di coprogettazione è assunto con provvedimento del Responsabile del procedimento sulla base degli esiti della valutazione ai sensi dell'[art. 23](#).

La graduatoria ovvero l'elenco degli ETS ammessi sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Venezia.

A tutti gli ETS che hanno presentato domanda di partecipazione verrà data comunicazione dell'esito della valutazione.

o

Art. 25 - Tavolo di co-progettazione

Una volta concluso il procedimento ad evidenza pubblica di selezione dei partner, prenderà avvio, secondo le indicazioni organizzative fornite nell'Avviso pubblico di co-progettazione e secondo quanto successivamente concordato con l'Amministrazione procedente, il Tavolo di co-progettazione, al quale prendono parte gli ETS selezionati e il responsabile del procedimento, oltre all'eventuale altro personale dell'Amministrazione procedente competente per la procedura indetta.

Come previsto all'[art. 7](#) delle presenti Linee guida, previo accordo tra tutti i partecipanti, possono essere invitati al Tavolo di co-progettazione soggetti pubblici, con i quali sia emersa l'opportunità di condividere gli sviluppi progettuali in itinere, o soggetti privati per un supporto qualificato su temi specifici emersi nel corso delle riunioni del tavolo di co-progettazione in qualità di Partner di supporto.

È preferibile che il tavolo di co-progettazione sia assistito da un facilitatore del percorso. Previa verifica in ordine all'insussistenza di adeguate e idonee competenze all'interno dell'Amministrazione procedente, il facilitatore potrà essere un soggetto esterno, selezionato appositamente dall'Amministrazione stessa.

In ogni caso, qualora il facilitatore sia un dipendente dell'Amministrazione, dovrà essere garantita la sua terzietà rispetto al procedimento di co-progettazione per il quale è chiamato a svolgere il ruolo.

Durante le sessioni di co-progettazione vengono condivisi gli obiettivi, i dati, la metodologia e le eventuali proposte progettuali selezionate, al fine di arrivare a definire azioni, cronoprogramma, organizzazione e ruoli, allocazione delle risorse, condivisi tra i partecipanti al tavolo.

I verbali delle sessioni di co-progettazione vengono assunti e validati dal responsabile del procedimento.

Ciascun ETS selezionato è tenuto ad individuare un rappresentante dotato di poteri decisionali. La partecipazione tramite il rappresentante individuato alle riunioni del Tavolo di co-progettazione - secondo il calendario condiviso tra l'Amministrazione procedente e i Partner - è obbligatoria. Solo motivatamente è consentita la partecipazione alle riunioni di un rappresentante diverso rispetto a quello originariamente individuato, che sia però in possesso di analoghi poteri decisionali rispetto al sostituito. La violazione del presente comma può comportare l'esclusione dell'ETS dal Tavolo di co-progettazione.

In sede di Avviso pubblico di co-progettazione o all'avvio del Tavolo di co-progettazione, l'Amministrazione procedente può consentire la partecipazione anche a personale degli ETS ulteriore rispetto al rappresentante dotato di poteri decisionali, specificandone il numero.

In caso di raggruppamento non ancora costituito, ciascun ETS componente dello stesso individuerà un rappresentante dotato di poteri decisionali per la partecipazione al Tavolo di co-progettazione. L'Amministrazione precedente, in ragione delle caratteristiche dimensionali del costituendo raggruppamento, potrà prevedere modalità organizzative specifiche per il proficuo e agile svolgimento delle riunioni del Tavolo di co-progettazione.

Box di approfondimento: “Scelte organizzative relative al Tavolo di co-progettazione”

Laddove non sia stato già definito in sede di Avviso pubblico di co-progettazione, è opportuno che la fase di avvio dei lavori del Tavolo di co-progettazione preveda un momento in cui vengono stabilite in concreto le modalità organizzative dei lavori, con particolare riferimento ai partecipanti individuati da parte dell'Amministrazione precedente e degli ETS selezionati, al calendario degli incontri previsti, alle modalità di svolgimento degli stessi, alla loro durata e a quant'altro ritenuto utile ai fini della migliore operatività del Tavolo. È altresì opportuno, nell'ottica della condivisione delle scelte organizzative, che tali elementi confluiscono in un verbale sottoscritto da tutti gli enti partecipanti al Tavolo.

o

Art. 26 - Conclusione del procedimento e sottoscrizione della convenzione

Al termine dei lavori del Tavolo di co-progettazione, può essere raggiunto un accordo unanime fra l'Amministrazione precedente e i Partner rispetto ad un dato assetto progettuale ovvero un accordo fra l'Amministrazione precedente e solo alcuni dei Partner. Può configurarsi l'ipotesi in cui non si raggiunga un accordo, nel qual caso gli ETS coinvolti nel Tavolo di co-progettazione non possono vantare pretese nei confronti dell'Amministrazione precedente per il ristoro delle attività svolte sino al momento del termine dei lavori del Tavolo.

L'accordo raggiunto ha ad oggetto il Progetto definitivo che dovrà contenere la descrizione nel dettaglio delle attività progettuali, il Piano economico definitivo, l'assetto organizzativo dell'intervento oltre al sistema di valutazione degli output e degli outcome.

Alla conclusione dei lavori del Tavolo di co-progettazione viene adottata determinazione dirigenziale del dirigente competente, con la quale vengono approvati i verbali delle sedute del Tavolo di co-progettazione, il Progetto definitivo compreso il Piano economico definitivo, e la convenzione per l'attuazione delle attività progettuali (vedi

allegato 5 “Modello di Convenzione”), nonché viene impegnata la relativa spesa. La determinazione dirigenziale è prevista anche nel caso in cui non venga raggiunto un accordo all’esito dei lavori del Tavolo di co-progettazione.

La determinazione dirigenziale di conclusione dei lavori del Tavolo di co-progettazione, in ogni caso, va comunicata a tutti i partecipanti.

Prima dell’avvio delle attività progettuali, l’Amministrazione procedente e gli ETS che hanno raggiunto l’accordo sottoscrivono la convenzione con la quale regolano i reciproci rapporti. Prima della sottoscrizione della convenzione, l’Amministrazione procedente procede alla verifica dei requisiti di cui all’[art. 20](#) dichiarati dagli ETS in sede di domanda di partecipazione di cui all’[art. 19](#) delle presenti Linee guida,

La convenzione si configura un accordo procedimentale ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 241/1990.

La convenzione presenta i seguenti contenuti minimi:

- la durata del partenariato;
- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte;
- gli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali in capo agli ETS;
- le eventuali sanzioni, penali, ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti, nonché le ipotesi di risoluzione della convenzione;
- la disciplina in ordine alla Valutazione dei risultati e alla Valutazione di impatto sociale, di cui al successivo [art. 30](#);
- i termini e le modalità di rendicontazione delle spese;
- i termini e le modalità di erogazione del contributo pubblico in favore degli ETS;
- i limiti e le modalità di eventuale revisione della convenzione, anche a seguito dell’eventuale riattivazione della co-progettazione;
- la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della disciplina vigente;
- gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- la disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

La convenzione dovrà avere come allegati, a formarne parte integrante, il Progetto definitivo e il Piano economico definitivo.

o

Art. 27 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Per la co-progettazione, l’acquisizione del CIG è richiesta ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

È prevista inoltre l'acquisizione del CUP ove ciò sia richiesto ai sensi della vigente normativa.

Gli ETS sono soggetti ai conseguenti obblighi relativi all'utilizzo di conti correnti dedicati e all'indicazione del CIG e, ove previsto, del CUP negli strumenti di pagamento utilizzati nell'ambito della filiera.

Box di approfondimento: “Scelta del CIG”

Salvo indicazioni successive all'approvazione delle presenti Linee guida, è consentita l'acquisizione del CIG senza limiti di importo, selezionando, nel portale ANAC di acquisizione del CIG, la scheda relativa alla sola tracciabilità dei flussi (P5).
--

o

Art. 28 – Attuazione condivisa del Progetto definitivo

In considerazione delle caratteristiche proprie della co-progettazione, anche la gestione attuativa del Progetto definitivo avviene attraverso modalità collaborative. È pertanto opportuna la costituzione di una Cabina di regia/Gruppo di lavoro referente dell'esecuzione del progetto e partecipato dai rappresentanti di tutti gli enti coinvolti, che eventualmente preveda il coinvolgimento di rappresentanti del target di progetto.

La governance cooperativa deve fondarsi su una chiara e condivisa suddivisione di ruoli e funzioni tra i diversi partner e deve svilupparsi in modo da garantire il presidio delle seguenti attività:

- monitoraggio delle attività progettuali, anche al fine degli aggiustamenti che si rendano necessari o opportuni nel corso delle attività e che non richiedano la riattivazione del Tavolo di co-progettazione;
- monitoraggio della spesa;
- rendicontazione;
- valutazione dei risultati.

o

Art. 29 – Rendicontazione e riconoscimento del contributo

La rendicontazione ha lo scopo di rendere evidenti i risultati gestionali, in termini qualitativi e quantitativi, e dimostrare il corretto ed efficace impiego delle risorse messe a disposizione dai Partner. Può essere prevista la sola rendicontazione finale o anche rendicontazioni periodiche in itinere.

Ai fini della rendicontazione, dovranno quindi essere presentati i seguenti documenti:

- Domanda di contributo utilizzando ad esempio l'allegato 5 "Modello di domanda di contributo";
- Giustificativi di spesa previsti nell'allegato 4 "Ammissibilità e rendicontazione della spesa";
- Relazione sulle attività svolte, con riferimento agli output previsti e alle spese effettivamente sostenute.

La relazione, oltre ad evidenziare le attività svolte e oggetto della richiesta di contributo, dovrà anche sinteticamente riferire in ordine allo stato di attuazione del progetto complessivo in accordo e condivisione con i referenti operativi di tutti gli ETS coinvolti.

Nella relazione saranno esposte le attività svolte avendo cura di metterle in coerenza con gli obiettivi prefissati (output) e le risorse utilizzate (spese rimborsabili e compartecipazione degli ETS).

Le spese, per poter essere rimborsate, devono rispondere ai requisiti richiesti all'[art. 22](#) delle presenti Linee guida, e devono essere rendicontate in conformità alle indicazioni contenute nell'Allegato 4 "Ammissibilità e rendicontazione della spesa" e alle indicazioni previste nell'Avviso pubblico e nella convenzione, nonché in conformità ad ogni ulteriore indicazione fornita dall'Amministrazione procedente nel corso delle attività.

A seguito di istruttoria di esame della documentazione presentata, il Responsabile del Procedimento redigerà un'Attestazione di Regolare Esecuzione delle attività ai fini della disposizione del pagamento del contributo.

◦

DISPOSIZIONI FINALI

◦

Art. 30 - Valutazione dei risultati e degli impatti sociali

La valutazione è un processo continuo che si attua per tutta la durata del progetto, dalla sua ideazione alla sua realizzazione e oltre. La valutazione è l'occasione per fare il punto della situazione, riordinare le idee, prendere decisioni e, se necessario, riorientare il progetto in itinere rispetto agli obiettivi e ai criteri iniziali.

In un percorso di co-programmazione o co-progettazione che si pone l'obiettivo di offrire possibili soluzioni ad un bisogno collettivo sarebbe opportuno prevedere non solo indicatori di output, ma anche indicatori dell'outcome e di impatto che si vuole produrre attraverso lo specifico progetto.

Se gli output sono i prodotti/servizi realizzati grazie alle attività svolte (ad esempio il numero di ore di formazione professionalizzante erogata ed il numero di persone che hanno partecipato alla formazione), gli outcome rappresentano gli effetti (risultati) prodotti dall'intervento sui destinatari (es. quanti partecipanti al corso hanno poi stipulato un contratto di lavoro) e gli impatti sono i cambiamenti generati nelle condizioni del sistema sociale di riferimento (es. la disoccupazione è diminuita di una certa percentuale), nel breve, medio o lungo periodo.

Per facilitare la costruzione dell'impianto di valutazione dei risultati e degli impatti sociali, è auspicabile che già l'Avviso di co-progettazione richieda che le proposte progettuali contenute nelle domande di partecipazione presentate dagli ETS indichino i metodi di valutazione da adottare.

Il progetto definitivo elaborato all'esito dei lavori del Tavolo di co-progettazione dovrebbe quindi prevedere un impianto di valutazione che consenta una lettura condivisa, e possibilmente partecipata con tutti i soggetti coinvolti dal progetto, degli effetti degli interventi derivanti dalla co-progettazione.

Per ulteriori approfondimenti si veda il box "Valutazione impatto sociale e Teoria del cambiamento".

Box di approfondimento: "Valutazione impatto sociale e Teoria del cambiamento"

Si intende per Valutazione d'Impatto Sociale, o VIS, "la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato" (Legge 106/2016).

Al fine di predisporre correttamente il piano della valutazione dell'impatto sociale dei progetti, si suggerisce l'applicazione della metodologia della Teoria del Cambiamento (TdC) intesa come "un processo rigoroso e partecipativo nel quale differenti portatori di interesse nel corso di una pianificazione articolano i loro obiettivi di lungo termine [impatto] e identificano le condizioni che essi reputano debbano dispiegarsi [pre-conditions] affinché tali obiettivi siano raggiunti.

Tali condizioni sono schematizzate in obiettivi di cambiamento (OUTCOME o IMPATTI) e sono organizzate graficamente in una struttura causale (catena dei risultati) (IMPATTI ← OUTCOME o RISULTATI ← OUTPUT o PRODOTTI ← ATTIVITÀ ← INPUT o RISORSE). In altre parole, lo sviluppo di una TdC porta a chiedersi: "quale cambiamento di lungo periodo vogliamo raggiungere (IMPATTI) e quali sono le migliori pre-condizioni di medio

e breve periodo (in termini di cambiamenti/outcome) per ottenerlo? Solo successivamente, proseguendo a ritroso, quali output, attività e risorse sono necessarie?” invece che chiedersi: “quali azioni dobbiamo mettere in campo per raggiungere i nostri obiettivi?”

La TdC, infatti, consente di sviluppare strategie in grado di concentrare il lavoro e le risorse sugli impatti e sugli outcome (cambiamenti nei comportamenti, nei processi o nei sistemi economici, politici, sociali etc.) piuttosto che sugli output/deliverable (numero di persone formate, di scuole costruite, di bambini vaccinati, di cliniche comunitarie aperte etc.).

Per approfondimenti sulla Valutazione di impatto sociale si può fare riferimento alle Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto 23 luglio 2019 (GU Serie Generale n.214 del 12-09-2019).

o

Art. 31 - Gruppo di monitoraggio Linee guida

L'Amministrazione procedente può nominare un apposito Gruppo di lavoro con l'obiettivo di monitorare l'applicazione sperimentale delle presenti Linee guida e di presentare segnalazioni, proposte di modifica o suggerimenti per l'eventuale successivo loro aggiornamento, anche tramite il coinvolgimento di rappresentanti degli ETS